

Allegato “B”

REGIONE TOSCANA

Regolamento

**GARANZIA PER GLI INVESTIMENTI DELLE MICRO
E PICCOLE IMPRESE FEMMINILI TOSCANE**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "*Misura*", indica la Misura di garanzia di cui alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n.935 del 26.10.2009, prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n.16 del 2 aprile 2009;
- b) "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", indica il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- c) "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa "Emergenza Economia" tra la Regione Toscana e il sistema bancario operante in Toscana approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1027 del 9 dicembre 2008 e sottoscritto il 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- d) "*imprese*", indica le micro e piccole imprese:
 - i) che soddisfano la relativa definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008 e quella prevista dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.4.2005 pubblicato sulla GURI n.238 del 12.10.2005;
 - ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - iii) a prevalente partecipazione femminile, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 198/2006, vale a dire in possesso dei seguenti requisiti :
 - (1) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
 - (2) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
 - (3) le società di capitali in cui le donne detengono almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;
 - iv) non in difficoltà, ovvero che non si trovino nelle seguenti condizioni:
 - (1) in caso di società a responsabilità limitata, l'*impresa* abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (2) in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, l'*impresa* abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti dell'*impresa* di una procedura concorsuale per insolvenza.

Un'impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al punto (3).

- e) “*microimprese*”, indica le imprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a due milioni di euro;
- f) “*nuove imprese*”, indica le imprese che, alla data di invio a *Fidi Toscana* della richiesta di *garanzia*, abbiano iniziato l'attività da non oltre 18 mesi; per data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte dell'impresa della prima fattura;
- g) “*Fidi Toscana*”, indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- h) “*soggetti finanziatori*”, indica:
 - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- i) “*garanzia*”, indica la garanzia diretta prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle imprese, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta; la garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi; la garanzia diretta può essere rilasciata anche su finanziamenti di durata compresa tra i 18 e i 60 mesi per le operazioni di *microcredito*;
- j) “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, concessi dai *soggetti finanziatori* alle imprese a fronte di *investimenti* oppure finalizzati all'acquisto di scorte per un importo non superiore al 40% del finanziamento;
- k) “*investimenti*”, indica le seguenti spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia o già effettuate in data non anteriore al 07.04.2009, esclusivamente nel territorio della Toscana:
 - A) Aiuti agli investimenti
Sono ammissibili le spese per:
 - i. acquisto di impianti, macchinari e attrezzature (compresi gli arredi); i beni non devono essere locati, alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
 - ii. trasferimento di tecnologia mediante l'acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate; gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;

- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
- d) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

B) Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

Sono ammissibili le spese per:

- i. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché la natura di tali servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, ad esempio:
 - a) la consulenza fiscale;
 - b) la consulenza legale;
 - c) la pubblicità;
- ii. la partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

C) Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Sono ammissibili le seguenti categorie di ricerca:

- i. ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche;
- ii. spese per lo sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

In particolare sono ammissibili:

- i. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- ii. costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata;
- iii. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, costi di consulenza e di servizi equivalenti;
- iv. spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

- v. altri costi di esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- vi. spese per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- vii. spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile.

Sono comunque esclusi:

- i. l'acquisto e la realizzazione di immobili;
- ii. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- iii. per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
- iv. gli *investimenti* in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi parenti entro il secondo grado;
- v. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- vi. gli interessi passivi;
- vii. le spese di avviamento.

l) “*microcredito*” indica il credito di importo non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro concesso dai *soggetti finanziatori* a *microimprese* a fronte di *investimenti* di importo non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro. La durata del *microcredito* è compresa tra i 18 mesi e i 60 mesi. Il *microcredito* deve essere rimborsato ai *soggetti finanziatori* secondo un piano di ammortamento a rate mensili, comprendente un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Le richieste di *garanzia* sul *microcredito* sono ammesse all'intervento previa valutazione esclusivamente:

- i) in caso di *investimenti* da effettuare, dei preventivi di spesa relativi agli *investimenti* da effettuare; i preventivi devono essere inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data; devono essere redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- ii) in caso di *investimenti* già effettuati, dei giustificativi di spesa in copia conforme e, se già pagati, debitamente quietanzati o corredati di documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente;
- iii) di una relazione sulle motivazioni dell'*investimento* e sul mercato di sbocco del prodotto o servizio.

Le richieste di *garanzia* sul *microcredito* seguiranno un proprio ordine cronologico di istruttoria.

Il *microcredito* deve essere erogato dai *soggetti finanziatori* alle *microimprese* entro due mesi dalla data della delibera di ammissione.

La *garanzia* sul *microcredito* è rilasciata a condizione che il soggetto richiedente non risulti in sofferenza.

Art. 2
(Soggetti e settori ammissibili)

1. Possono beneficiare della *garanzia* le *imprese*:
- a) che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna, di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) cui *Fidi Toscana* abbia rilasciato un rating non inferiore a “B”, riferito all’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, e per le quali la stessa *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali è richiesta la *garanzia*. Fatta eccezione per le operazioni relative alle *nuove imprese* e per il *microcredito* devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
 - (a) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare. L’*impresa* dal cui l’ultimo bilancio approvato risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo inferiore al 5% è ammissibile alla *garanzia* a condizione che produca:
 - (i) idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto sia avvenuto, tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell’ultimo esercizio;
 - (ii) uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 5%;
 - (b) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese edili il fatturato è sostituito dal valore della produzione. Per le imprese alberghiere proprietarie dell’immobile in cui operano il parametro oneri finanziari su fatturato può essere sostituito con il parametro: rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 15%;
 - c) operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca
B – Estrazione di minerali, Ad esclusione di: <ul style="list-style-type: none">05 Estrazione di carbone (esclusa torba)05.10 Estrazione di antracite05.20 Estrazione di litantrace

08.92.0 Estrazione di torba
C – Attività manifatturiere Ad esclusione di: C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Q – Sanità e assistenza sociale Ad esclusione di Q 86.1 Servizi ospedalieri
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi Limitatamente a: S 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia S 96.02 Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Art. 3
(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* della *Misura* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata, senza alcun onere o spesa a carico delle *imprese*, per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare di ciascun *finanziamento*.

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *imprese*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa è fissato in 100.000,00 (centomila/00) euro. Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti finanziamenti garantiti dalla *Misura*.

4. Sui *finanziamenti* garantiti dalla *Misura* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 4
(*Richieste di ammissione alla garanzia*)

1. Le richieste di *garanzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* fino al giorno 31 ottobre 2010 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 31 dicembre 2010 compreso, se completate entro il 30 novembre 2010 compreso.

2. Alla richiesta di *garanzia* sui *finanziamenti* devono essere allegati:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi, con riferimento alla data di presentazione della domanda;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- c. descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - i) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - iii) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
- d. per le spese ancora da effettuare i preventivi di spesa; i preventivi devono essere:
 - i) inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data;
 - ii) redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- e. per le spese già effettuate i giustificativi di spesa in copia conforme e, se già pagati, debitamente quietanzati o corredati di documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente;

- f. in caso di *nuove imprese* e di *imprese* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:
- i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario dell'impresa;
 - ii) piano finanziario che preveda una copertura dell'*investimento* da parte del finanziamento oggetto della *garanzia* non superiore al 80%;
 - iii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme. La relazione deve riguardare:
 - (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - (2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

3. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che l'*impresa*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005, relativi alle micro e piccole imprese;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui al "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*";
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;

e non ha riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazioni delle suddette norme;

d. è in regola con:

- i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL-Cassa Edile;
- ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori dell'*impresa* non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- e. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- g. non ha richiesto o ottenuto e non richiederà altre agevolazioni per le stesse spese ammissibili.

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

5. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di "de minimis" e qualunque altro aiuto nell'ambito della Misura "Aiuti di importo limitato";

6. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 5

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

Fino al 31.12.2010 le *garanzie* sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C16/01), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea N 248/2009 Misura “Aiuti di importo limitato”. Fino al 31.12.2010, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma d) lettera iv), le *imprese* beneficiarie non devono trovarsi in condizioni di difficoltà alla data del 30.06.2008. Le *imprese* sono obbligate a fornire una dichiarazione sugli aiuti ricevuti nell’ambito della suddetta misura e su qualunque aiuto “de minimis”. Fino al 31/10/2010 il calcolo dell’ESL è effettuato secondo quanto previsto all’art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009.

Art. 6

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di *garanzia* sono presentate dall’*impresa* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. La *garanzia* può essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono essere:

- a. inoltrate a *Fidi Toscana* per posta (non elettronica) - anche tramite i *soggetti finanziatori* - utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it;
- b. sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante dell’*impresa*;

4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA dell’*impresa*.

5. La richiesta deve contenere l’autorizzazione dell’*impresa* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

6. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana*, secondo l’ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Le richieste di *garanzia* sul *microcredito* seguono un proprio ordine cronologico di istruttoria.

7. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

8. Le richieste sono archiviate d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

9. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta o fax) alle *imprese* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

10. L'ammissione alla *garanzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

11. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *imprese* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 7

(Variazioni, controlli e sanzioni)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *imprese*;
- b. alle finalità dei *finanziamenti* indicate nella richiesta di ammissione;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. I *soggetti finanziatori* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *imprese* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Le *imprese* beneficiarie della *garanzia* della *Misura* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

4. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *garanzia* della *Misura*.

5. *Fidi Toscana* e la Regione Toscana possono:

- a. svolgere le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento;
- b. in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *imprese*.

6. In caso dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità di investimento previste dal presente regolamento, o la *garanzia* sia stata concessa sulla

base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l'agevolazione è revocata e l'*impresa* è tenuta a corrispondere a *Fidi Toscana* l'ammontare dell'agevolazione stessa incrementato in misura pari a due volte l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da *Fidi Toscana* all'*impresa* in sede di ammissione alla *garanzia*.

7. Le *imprese* sono tenute a conservare per cinque anni la documentazione completa delle spese effettuate e a produrla su richiesta di *Fidi Toscana* o della Regione Toscana.

Art. 8

(Erogazione ed estinzione dei *finanziamenti*)

1. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati dalle *imprese* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.

2. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *imprese* entro sei mesi dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.

3. I termini per l'effettuazione degli *investimenti* e per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata. L'erogazione dei *finanziamenti* dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2011.

4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, a pena di decadenza della *garanzia*, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione.

5. La *garanzia* è inefficace qualora il *soggetto finanziatore* comunichi come impagate:

- e. oltre una rata o canone rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate semestrali;
- f. oltre due rate o canoni rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- g. oltre sei rate o canoni rimasti insoluti in caso di ammortamento a rate mensili.

6. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *garanzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Articolo 9

(Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento dell'*impresa*, i *soggetti finanziatori* inviano all'*impresa* inadempiente e, per conoscenza, a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende:

- a. la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,
- b. la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione di pagamento può avvenire, alternativamente, mediante l'invio all'*impresa* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'*impresa*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*.

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento.

7. Alla richiesta di attivazione della *garanzia* il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento* o del *microcredito*;
- b. copia del contratto di *finanziamento* o di *microcredito*;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i. la data di inadempimento;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

8. Nel limite dell'importo massimo garantito, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Articolo 10
(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziari* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sull'*impresa* per le somme pagate.

Articolo 11
(*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *soggetto finanziatore*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *garanzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *soggetto finanziatore* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'*impresa* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *soggetto finanziatore* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Articolo 12
(*Norme transitorie e finali*)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 11 gennaio 2010.